

Sentenza del 21/06/2021 n. 96 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n. 274 del 10 maggio 2016 depositata il 12 luglio 2016, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società S.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. 3141251/2015 relativo all'ICI 2009 emesso nei confronti di quest'ultima dal Comune di per alcuni immobili del Punto Franco Nuovo Molo VII ritenuti classificati nella categoria D/8.

Il collegio riteneva che la ricorrente avesse proposto ricorso non tanto verso l'avviso di accertamento ICI quanto piuttosto nei confronti del provvedimento di attribuzione della rendita catastale emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società contribuente insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto era stato impugnato il provvedimento presupposto di attribuzione della classe catastale degli immobili a cui si riferiva l'ICI di cui all'avviso de quo.

Più precisamente evidenziava: - che con sentenza n. 220/01/2012 la CTP di Trieste aveva accolto il ricorso presentato dall'Autorità Portuale di al quale aveva aderito anche essa contribuente avverso il provvedimento di variazione catastale da E/1 a D/8 operata dall'Agenzia del Territorio sulle arie del Porto Franco Nuovo;

-con sentenza n. 443/01/2014 la CTR FVG aveva respinto il ricorso presentato dall'agenzia del territorio confermando la decisione di primo grado;

-che avverso tale sentenza pendeva ricorso per Cassazione.

Si costituiva il Comune di, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni dell'appellante, chiedendo la reiezione della impugnazione con ogni conseguenza di legge.

All'odierna udienza l'appellante chiedeva di depositare memoria anche al fine di sollecitare, da parte di questa CTR FVG, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE nel senso che la libertà di accesso al mercato e di prestazione di servizi in ambito UE era limitata dalla imposizione fiscale locale che comportava per le società portuali concessionarie che le stesse fossero trattate alla stregua di titolari di un diritto reale sull'area demaniale ancorché secondo il diritto europeo il rapporto intercorrente con l'amministrazione era qualificabile come un contratto di locazione.

Questa CTR FVG non ritiene ammissibile la memoria per violazione del rispetto dei termini di cui all'[art. 32 D.lgs. n. 546/92](#).

Premesso ciò si osserva che l'appello proposto da S.p.a. è infondato e deve essere rigettato.

Il giudizio sulla rendita catastale deciso dalla Cassazione con sentenza n. 34664/2019 del 22 ottobre-30 dicembre 2019 riguarda un unico fabbricato del comprensorio demaniale "Porto Franco Nuovo Molo VII" sito all'interno del porto di ed attribuito in concessione alla terminalista società contribuente e precisamente il fabbricato identificato dalle particelle catastali 5833/41, 5833/70, 5833/71, 5833/73, 5833/79, 5833/80, 5833/81 Sez. V foglio 37 categoria D/8 e non anche le altre particelle oggetto dell'avviso di accertamento ICI di cui è causa.

Con riferimento a tale fabbricato, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate di cassando la sentenza di questa CTR FVG n. 443/01/2014 e decidendo nel merito.

Con tale sentenza la Corte ha affermato che la categoria da attribuirsi alle arie portuali demaniali, coperte e scoperte, attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati (terminalisti) e da questi ultimi adibiti ad attività e servizi riconducibili a vario titolo al trasporto marittimo, può essere qualificata come categoria catastale "E" solo in presenza di immobili che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttive dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranea a ogni logica di libero scambio e di conseguenza non rientrano in tale categoria immobili destinati ad uso commerciale, industriale, d'ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale reddituale.

La Corte ha evidenziato come risultava dirimente nel caso specifico l'oggettivo sfruttamento economico reddituale degli immobili da parte delle società concessionarie.

Premesso ciò si osserva che pertanto la rendita catastale relativa al fabbricato di cui sopra è quella D/8, essendosi

formato giudicato con la sentenza della Cassazione su citata.

Quanto agli altri fabbricati identificati dalle particelle catastali: 5833/66 sub I, 5833/67, 5833/13 Sez. V fl. 37 cat. D8; 5833/44, 5833/456, 5833/72, 5833/76, 5833/77, 5833/78 Sez. V fl. 37 cat. D/8; 5833/43 sub I, 5833/68, 5833/69 5833/74, 5833/75 Sez. V fl. 37 cat. D/8, le rendite catastali non sono state mai impugnate.

Di conseguenza, essendo definitive le rendite degli immobili sulle quali è stata calcolata l'imposta ICI da parte del Comune di legittimo è l'avviso di accertamento irrogato e notificato.

Non può essere accolta la domanda svolta dalla contribuente solo all'odierna udienza di disapplicazione delle sanzioni trattandosi di domanda nuova inammissibile.

Consegue la condanna della società soccombente alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta l'appello della contribuente e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento ICI di cui è causa.

Condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 3000 oltre accessori di legge.

Così deciso in Trieste il 14 giugno 2021